

The Banking Press <sup>TM</sup>

**LA LEGGE ASSEGNO  
ANNOTATA CON LA  
GIURISPRUDENZA**

**2011**

A cura di Maurizio Tidona

Editore  
Tidona Comunicazione

La Legge Assegno Annotata con la Giurisprudenza

Aggiornata al Marzo 2011

Copyright © 2011 Tidona Comunicazione Srl. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di memorizzazione o trasmessa ad altri, in nessuna forma o mezzo, sia elettronico che meccanico, escludendosi anche la possibilità di fotocopiatura e scansione.

Richieste di stampa parziale potranno essere inoltrate all'Editore, esclusivamente presso la sede legale in Milano. Il permesso, se concesso, dovrà essere unicamente in forma scritta.

Anche se l'Editore ed il Curatore hanno dedicato il migliore impegno e cura nella preparazione e stesura di questa pubblicazione, non potrà essere loro attribuita alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento dei contenuti. In nessun caso l'Editore ed il Curatore potranno essere ritenuti responsabili per l'utilizzo dei contenuti della pubblicazione.

Tidona Comunicazione Srl  
Viale Bianca Maria n. 22  
20129 Milano Italia  
Tel. +39 02.3656.2305 - Fax +39 02.700.525.125

Sito: [www.tidonacomunicazione.com](http://www.tidonacomunicazione.com)  
Servizio Clienti: [clienti@tidonacomunicazione.com](mailto:clienti@tidonacomunicazione.com)  
Dipartimento Documentazione: [documentazione@tidonacomunicazione.com](mailto:documentazione@tidonacomunicazione.com)

Stampato in Italia  
Prima Edizione: 2011

ISBN 978-88-96380-03-1

**Cassazione civile sez. I, 21 luglio 1978, n. 3620, Lanfranchi C. Banca d'America d'Italia, Giust. civ. 1979, I, 332**

La questione dell'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c (pagamento da parte del "solvens" di un debito altrui nella convinzione che si tratti di un debito proprio) non può profilarsi per il pagamento di un assegno bancario, la cui sottoscrizione sia poi risultata falsa, eseguito da una banca diversa da quella su cui esso è tratto, in virtù di un rapporto esistente con il proprio correntista, che è pertanto diverso da quello di traenza. In tal caso, la banca ha diritto di ripetere ex art. 2033 c.c (indebito oggettivo) il pagamento fatto al cliente poiché sapeva di pagare un debito non proprio e costui sapeva, a sua volta, di presentare l'assegno ad una banca che non era quella tenuta al pagamento in base al rapporto di traenza e che, quindi, essa non era in condizione di esercitare alcun controllo sull'autenticità della firma.

**Art. 11.**

Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

**Cassazione civile sez. III, 16 luglio 2010, n. 16617, Ciofalo C. Sicilcassa in l.c.a., Giust. civ. Mass. 2010, 9**

In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno (in conformità, peraltro, all'art. 4 della circolare 838/c del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della l. 12 febbraio 1955 n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.

**Cassazione civile sez. I, 02 aprile 2010, n. 8127, Sda Express Courier C. Credito artig., Diritto & Giustizia 2010**

In tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumono falsificati o alterati, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo speciem depositato dal correntista, diligenza che coincide con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, cioè con la diligenza media, va ravvisata quando, ad un esame attento, benché a vista, del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile "ictu oculi", in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l'alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.

**Cassazione civile sez. I, 24 settembre 2009, n. 20543, Banca credito coop. Alto Reno C. Monte Paschi Siena, Guida al diritto 2009, 48, 56**

Ai sensi dell'art. 11 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato. Tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi. In difetto di tali requisiti, la menzione dell'ente è insufficiente a obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione

del rapporto di rappresentanza, salvo il caso in cui il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile (tale situazione, ha affermato la Suprema Corte, ricorreva nella specie atteso che il giudice "a quo" aveva rilevato che la firma di girata apposta sul timbro dell'ufficio postale era costituita sì dalla sola iniziale di un nome, la lettera R, e da un cognome non certamente leggibile, ma detta firma era totalmente identica a quella apposta sul timbro dell'ufficio postale originario beneficiario dei titoli e girante degli stessi).

**Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7209, Capitalia C. Banca pop. di Vicenza, Diritto & Giustizia 2009**

In tema di assegno bancario non trasferibile, la mancata sottoscrizione del titolo, che avrebbe dovuto valere come girata al banchiere per l'incasso, è comunque compensata dalla sua presentazione in stanza di compensazione da parte dello stesso banchiere: perciò tale mancanza si concreta in una mera irregolarità inidonea a comportare una deviazione dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con clausola di non trasferibilità e ad alterare la regola per cui in tal caso l'ordinamento consente soltanto il pagamento diretto al prestatore o la girata per l'incasso ad un banchiere.

**Tribunale Roma, 18 dicembre 2008, Banca borsa tit. cred. 2010, 2, 201**

In caso di sottoscrizione di un assegno bancario rubato con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello dell'effettivo titolare del conto, il protesto deve essere levato con esclusivo riferimento al nome del traente inesistente, necessariamente con l'indicazione negativa della esistenza di un conto, ovvero con riferimento alla semplice numerazione del conto collegato all'assegno.

**Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 26 giugno 2008, Giur. merito 2008, 11, 2854**

Va condannata al risarcimento dei danni patiti dal correntista la banca che - per l'ipotesi di assegno tratto con firma apocrifa da persona diversa dal titolare del conto - richieda l'iscrizione del protesto a carico del correntista medesimo che abbia denunciato tempestivamente l'illecito piuttosto che a carico di chi appare aver sottoscritto l'assegno.

**Tribunale Milano, 20 novembre 2007, Banca borsa tit. cred. 2008, 5, 568**

L'assegno di traenza è un assegno - non trasferibile - emesso su moduli intestati al traente, in forza di convenzione con la banca trattaria, avente la particolarità di non essere sottoscritto dal traente, ma di dover essere sottoscritto dal beneficiario per traenza (sulla facciata anteriore), oltre che, per quietanza, sul retro del titolo. Si autodefinisce "assegno bancario non trasferibile", ma la caratteristica della doppia firma del prestatore lo assimila all'assegno turistico di cui all'art. 41 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, mentre la mancanza di sottoscrizione del traente sembra farlo rientrare nella categoria degli assegni circolari.

**Cassazione civile sez. I, 30 agosto 2007, n. 18316, Cassa risp. Genova Imperia C. Parisella, Dir. e prat. soc. 2008, 6, 62**

Nell'ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata apposta una firma di traenza illeggibile (anche parzialmente) ma certamente inidonea a essere ricondotta al correntista titolare del conto di traenza, la banca, al fine di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista, ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e altresì che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa, mentre il protesto levato con riferimento al nome del traente firmatario è sufficiente, nei rapporti tra gli eventuali giratari, alla tutela dei rispettivi diritti.

**Cassazione civile sez. I, 09 giugno 2006, n. 13463, Cassa risp. Genova Imperia C. Tre Farm, Giust. civ. Mass. 2006, 6, Banca borsa tit. cred. 2007, 5, 553**

La sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le

esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosicché non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore.

**Cassazione civile sez. I, 17 marzo 2006, n. 6000, Giordano C. Banco Napoli, Giust. civ. Mass. 2006, 3**

In tema di assegno bancario, il principio secondo il quale la sottoscrizione, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, con la conseguente invalidità della girata apposta con firma illeggibile, pur essendo riferibile anche all'ipotesi in cui l'assegno sia girato dal rappresentante di un ente collettivo, non trova applicazione nel caso in cui il segno grafico sia noto e riconoscibile al debitore, o quando non vi siano comunque dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità della banca trattaria per l'avvenuto pagamento di un assegno bancario trafugato e girato per l'incasso dal legale rappresentante di una società, la cui sottoscrizione, pur risultando illeggibile, era chiaramente riconducibile alla società stessa, in quanto apposta in calce ad un timbro recante la denominazione di quest'ultima).

**Tribunale Napoli, 22 febbraio 2006, Corriere del merito 2006, 5, 585**

In caso di pagamento assegni che si assumono posti all'incasso con falsa firma di traenza, la banca è responsabile nei confronti del correntista solo nel caso in cui il comportamento della banca non sia stato improntato alle regole della diligenza che deve individuarsi in quella media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.

**Cassazione civile sez. I, 02 febbraio 2006, n. 2332, Giust. civ. Mass. 2006, 2**

In base all'art. 214, comma 1, c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, in base all'art. 216, comma 1, dello stesso codice, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verifica. Entrambe le disposizioni, che mutano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 c.c., sono applicabili all'assegno bancario, documento riconducibile alla categoria della scrittura privata. Conseguentemente colui che intenda far contestare l'autenticità della propria apparente firma di traenza apposta sul titolo, al fine di escluderne la piena efficacia probatoria a norma dell'art. 2702 c.c., deve disconoscere la sottoscrizione dell'assegno, così facendo carico alla controparte di chiederne la verifica e di addossarsi il relativo onere probatorio.

**Cassazione civile sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27378, Banca Salerno C. Bauli, Foro it. 2007, 1, 255**

Nei rapporti tra banca negoziatrice e banca trattaria, quest'ultima non può essere chiamata a rispondere in solido con la prima per l'omesso controllo della conformità della girata ai requisiti stabiliti dall'art. 11 l. ass., ove sia stata la banca negoziatrice a consentire la negoziazione del titolo sulla base di circostanze di fatto extracartolari.

**Cassazione civile sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066, Banca Trasimeno Orvietano C. Ist. cred. casse risp. it., Giust. civ. Mass. 2005, 6**

La girata per l'incasso ad una banca di un assegno circolare non trasferibile non è soggetta, per effetto del richiamo alle disposizioni relative alla girata della cambiale (in quanto compatibili e non derogate) contenuto nell'art. 86 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, alla disciplina di cui all'art. 8 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - in forza della quale "ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga" - non avendo il rapporto tra il presentatore del titolo e la banca girataria natura cambiaria. La responsabilità risarcitoria di detta banca, nel caso di pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato, non può essere fatta pertanto discendere dalla mera non conformità della girata per l'incasso alle prescrizioni di cui al citato art. 8, rimanendo collegata unicamente alla mancata identificazione del presentatore del titolo (nella specie, una banca aveva pagato ad una s.r.l. un assegno circolare, trafugato ed alterato, sulla base di una girata per l'incasso con firma illeggibile e priva dell'indicazione della qualità di chi sottoscriveva, necessaria al fine di rilevare il rapporto organico del firmatario con la società. In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca girataria, avendo questa identificato comunque senza incertezze il presentatore, trattandosi di proprio cliente).

**Cassazione civile sez. III, 28 giugno 2005, n. 13906, Diaco C. Drudi, Giust. civ. Mass. 2005, 6, Giur. it. 2005, 2093, Banca borsa tit. cred. 2007, 4, 437**

In tema di assegni bancari, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non solo l'esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche (atteso il principio di letteralità, in base al quale solo ciò che sul titolo è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri.

**Cassazione civile sez. I, 21 settembre 2004, n. 18910, Banco di Napoli C. Smaldino, Giust. civ. Mass. 2004, 9**

La valida sottoscrizione per traenza dell'assegno bancario da parte di soggetti diversi dal titolare della convenzione di assegno e del sottostante rapporto di provvista, può aversi soltanto in base a specifiche previsioni negoziali o legali, essendo escluso, secondo i principi generali dell'autonomia privata, che un terzo possa, senza specifica legittimazione, interferire nei rapporti giuridici altrui, e a tali principi si conformano le norme del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736: in particolare, ai sensi dell'art. 15, "la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni" soltanto in virtù dei poteri di rappresentanza di cui l'agente è investito; l'art. 6, che consente l'emissione dell'assegno per conto di un terzo, implica, ovviamente, l'esistenza di specifica previsione in tal senso nella convenzione; l'art. 14 disciplina la responsabilità personale del falsus procurator proprio sul presupposto che egli non ha il potere di impegnare i titolari del rapporto.

**Tribunale Nola, 26 luglio 2004**

L'assegno emesso e sottoscritto col proprio nome da un soggetto diverso dal titolare del rapporto di provvista con la banca costituisce titolo di credito, pienamente valido ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, nell'ambito dei rapporti fra il traente effettivo, il prenditore ed i successivi giranti.

**Cassazione civile sez. I, 23 aprile 2004, n. 7761, Ras C. Banca di Roma, Giust. civ. Mass. 2004, 4, Giur. it. 2004, 1881**

La sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per

rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d.l. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incombe responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti.

**Corte appello Milano, 19 novembre 2003, Co.Bri. C. Banca Toscana, Giur. milanese 2004, 153**

Nel pagamento dell'assegno bancario, la verifica della firma di traenza da parte della banca trattaria si risolve in un giudizio soggettivo di corrispondenza tra la sottoscrizione apposta sullo "specimen" e quella risultante sull'assegno. Pertanto essa non può essere ritenuta responsabile per il pagamento di un assegno con firma di traenza falsa allorquando, per cogliere la falsificazione, sia necessario un esame grafologico approfondito (esame che va ben al di là della normale diligenza richiedibile al funzionario o impiegato di banca).

**Cassazione civile sez. I, 16 aprile 2003, n. 6006, Capodiferro C. Carispaq, Giust. civ. Mass. 2003, 4**

Nell'ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata apposta una firma di traenza con un nome leggibile che risulti totalmente diverso da quello del titolare del conto di traenza, la banca, al fine di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista, ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno ed altresì che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa, mentre il protesto levato con riferimento al nome di traente inesistente è sufficiente, nei rapporti tra gli eventuali giratari, alla tutela dei rispettivi diritti.

**Corte appello Milano, 25 giugno 2002, Banca Legnano C. Passavanti, Banca borsa tit. cred. 2003, II, 585**

La banca è vincolata al riscontro della firma congiunta se la società pur non avendo mai provveduto ad effettuare un deposito delle firme delle persone autorizzate a rappresentarla aveva tuttavia sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente con la firma congiunta dei due amministratori; e se la banca stessa era di fatto informata, avendo mostrato in diverso modo di ritenersi informata al rispetto della firma congiunta.

**Corte appello Salerno, 11 febbraio 2002, Bauli C. Avallone, Giur. it. 2002, 1433**

La banca girataria per l'incasso è responsabile a titolo di responsabilità aquiliana nei confronti del portatore di un assegno su cui compaia una girata - apparentemente dello stesso portatore - che per essere costituita dalla semplice apposizione del timbro con la denominazione sociale seguito da un illeggibile fregio a mano, non è conforme a legge e pertanto invalida. Tale responsabilità si estende alle altre banche trattarie di assegni girati con le stesse modalità per la loro successiva e gravemente colposa valutazione, in sede di stanza di compensazione, circa la regolare continuità delle girate.

**Cassazione civile sez. I, 12 ottobre 2001, n. 12471, Bianchi C. S. Paolo Imi, Giust. civ. Mass. 2001, 1739**

Con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, assegno bancario), che non sia stata

riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta - e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.) - la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli art. 214 e ss. c.p.c., ma può legittimamente assumere l'iniziativa del processo onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l'assegno con firma falsa).

**Cassazione civile sez. I, 20 settembre 2000, n. 12425, Banca Friuladria C. Banca pop. Lodi, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 119**

Nel caso di irregolare pagamento di un assegno (con clausola "non trasferibile" abrasa), poiché la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile subentra alla banca trattaria, ad essa sostituendosi nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza professionale e con l'uso delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono, la stessa risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale verso la banca trattaria per aver violato tale dovere, che su di essa incombe ex art. 43 l. assegno nell'accertamento della legittimazione del presentatore dell'assegno; peraltro, qualora la banca trattaria sia stata negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile ex art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale.

**Corte appello Milano, 18 agosto 2000, Cariplo C. Banco Brescia, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 119**

Ai sensi dell'art. 11 l. assegno per la validità della girata apposta su un assegno in nome di una società deve ritenersi necessaria non solo l'indicazione della ragione o denominazione sociale, ma anche quella del nome e cognome della persona che sottoscrive per l'ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza.

**Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11621, Cassa risp. Padova e Rovigo C. Serco, Giust. civ. Mass. 1999, 2121, Giust. civ. 1999, I, 2925, Banca borsa tit. cred. 2000, II, 654**

È responsabile verso il traente la banca trattaria di un assegno bancario, non pagato all'ente collettivo prenditore, ma ad un terzo, previa girata, con firma illeggibile, apposta dopo un timbro recante la sigla dell'ente e la dicitura "un delegato", perché, ai sensi dell'art. 11 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato e tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi, sì che, in difetto di tali requisiti, e salvo che il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile, la menzione dell'ente è insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza.

**Cassazione penale sez. V, 26 marzo 1998, n. 5797, Cass. pen. 1999, 3220, Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 1095**


In materia di assegno bancario ogniqualvolta venga falsificata la firma di traente, appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo, il rapporto fra l'istituto di credito ed il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicché difetta in sostanza l'autorizzazione ad emettere l'assegno, con la conseguenza che si configura sia il reato di falso in titolo di credito, sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.

**Tribunale Verona, 29 ottobre 1997, Negri e Martini C. Banca naz. lav., Giur. merito**

## MODULO DI ACQUISTO

## LA LEGGE ASSEGNO ANNOTATA CON LA GIURISPRUDENZA

I 125 Articoli della Legge sull'Assegno singolarmente annotati con la Giurisprudenza. Un libro fondamentale per le Banche e gli Avvocati del settore bancario.



## INDICARE LE COPIE RICHIESTE:

LA LEGGE ASSEGNO ANNOTATA CON LA GIURISPRUDENZA

Tidona Comunicazione Editore

ISBN 978-88-96380-03-1 - Edizione 2011 - 407 Pagine

1 Libro  € 80 (iva incl.)2 Libri: (-10%)  € 144 (iva incl.)3 Libri: (-15%)  € 204 (iva incl.)

## Aggiungere all'ordine:

1 Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza  € 80 (iva incl.)

Edizione 2010 - 554 Pagine - Aggiornata al D.Lgs. 27/01/2010, n. 11

## SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA

II PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO IN ANTICIPO SULLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

**TIDONA COMUNICAZIONE SRL - Codice IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516**

CONTO N. 41119516 - UNICREDIT BANCA (Ag. Milano - Concordia) - Paese: IT, CIN EUR 75, CIN: B, ABI: 02008, CAB: 01620 - CAUSALE: "ACQUISTO LEGGE ASSEGNO" E NOME DEL RICHIEDENTE

## DATI DEL RICHIEDENTE (in stampatello):

Ragione Sociale / Cognome e Nome: .....

Indirizzo: ..... Cap: ..... Città: ..... Pr: .....

E-mail: .....

Telefono: ..... Fax: .....

Spedire all'attenzione di / Ufficio: .....

## DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello):

Ragione Sociale / Cognome e Nome: .....

Indirizzo: ..... Cap: ..... Città: ..... Pr: .....

P. Iva: ..... Codice Fiscale: .....

Nome / Telefono / E-mail di contatto: .....

**Inviare il Modulo al FAX 02.700.525.125 con copia del bonifico bancario.**

Ordini nei periodi festivi: Gli ordini ricevuti dal 20 luglio al 4 settembre saranno processati il 5 settembre. Gli ordini ricevuti dal 20 dicembre al 7 gennaio saranno processati l'8 gennaio.